

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI COMPRESO SOFTWARE DI GESTIONE E FORMAZIONE PERSONALE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA**INDICE:**

Articolo 1	Oggetto dell'Appalto
Articolo 2	Ammontare dell'Appalto.
Articolo 3	Specifiche tecniche.
Articolo 4	Direttore dell'esecuzione del contratto
Articolo 5	Manutenzione Straordinaria
Articolo 6	Formazione del Personale del Comune
Articolo 7	Oneri e obblighi diversi
Articolo 8	Osservanza delle norme in materia di lavoro
Articolo 9	Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza
Articolo 10	Collaudo dei beni
Articolo 11	Garanzia definitiva
Articolo 12	Termine per la consegna e l'installazione dei beni
Articolo 13	Responsabilità
Articolo 14	Documentazione tecnica
Articolo 15	Riservatezza.
Articolo 16	Penali
Articolo 17	Pagamenti
Articolo 18	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – Varianti in corso d'opera
Articolo 19	Codice di comportamento.
Articolo 20	Clausola risolutiva espressa
Articolo 21	Risoluzione
Articolo 22	Effetti della risoluzione del contratto.
Articolo 23	Novazione soggettiva, Recesso.
Articolo 24	Esecuzione d'ufficio
Articolo 25	Cessione del contratto e subappalto
Articolo 26	Forma contrattuale
Articolo 27	Spese Contrattuali
Articolo 28	Controversie
Articolo 29	Rinvio a Norme di Diritto Vigenti
Articolo 30	Disciplina normativa dell'appalto
Articolo 31	Trattamento dati personali

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI COMPRESO SOFTWARE DI GESTIONE E FORMAZIONE PERSONALE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA**Articolo 1 - Oggetto dell'Appalto**

Costituisce oggetto della presente appalto l'affidamento della fornitura, l'installazione, la messa in funzione, Formazione del personale e la manutenzione straordinaria per 24 mesi **di nr.** _____ parcometri.

La fornitura dei parcometri dovrà comprendere le seguenti prestazioni minime a cura e spese del soggetto appaltatore:

1. la fornitura, l'installazione e la messa in funzione, in base alle indicazioni del Comune di Alcamo contenute nel presente atto aventi tutte le caratteristiche minime riportate nella scheda tecnica allegata (A) al presente documento, compreso la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli apparecchi. E' altresì incluso ogni onere e adempimento necessario per il rispetto della regola d'arte;
2. la fornitura del software di gestione, centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati che permetta la consultazione in tempo reale dei dati contabili di ciascun parcometro nonché la registrazione storica di tutte le operazioni effettuate dal parcometro e l'elaborazione di dati statistici.
3. attività di manutenzione straordinaria per il corretto funzionamento e la gestione dei parcometri e del software **per un periodo di mesi 24(ventiquattro) dalla data del collaudo.**
4. la formazione del personale all'uopo individuato dall'Amministrazione sull'utilizzo del software per il controllo remoto dei parcometri, attraverso lezioni teorico pratiche da effettuarsi presso locali indicati dal Comune di Alcamo, in modo da rendere autonomo il controllo e la supervisione delle attrezzature installate, le piccole manutenzioni per l'uso la sostituzione del materiale di consumo (carta e toner) e lo scassetamento.-
5. materiale di consumo ordinario: carta per 24 mesi con un numero di rotoli utili per la stampa di almeno nr. 700.000 tagliandi e relativo toner
6. NON sono comprese nella presente fornitura le schede SIM da installare nei modem GPRS dei parcometri che saranno a carico del Comune di Alcamo.

Articolo 2 - Ammontare della fornitura

L'importo complessivo della fornitura è di Euro _____ escluso IVA ed è comprensivo della fornitura, installazione e della messa in funzione dei parcometri nelle aree di sosta a pagamento, del software di gestione, della formazione del personale e dell'assistenza tecnica per la manutenzione straordinaria per tutta la durata del contratto di assistenza pari a 24 (ventiquattro) mesi.

Articolo 3 - Specifiche tecniche

I parcometri forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, prodotti in serie, di un unico modello e colore ed attualmente in produzione. Dovranno avere le caratteristiche tecniche previste dalla scheda tecnica allegata al presente documento (**sub A**) che ne forma parte sostanziale ed integrante.

Articolo 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto

La stazione appaltante, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, identifica il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel R.U.P. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato tra la ditta e la stazione appaltante, verificando altresì che la fornitura le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione

svolge tutte le attività demandate dalla stazione appaltante che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa alla ditta di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali. Il fornitore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle eventuali direttive impartite dal direttore dell'esecuzione in conformità del presente capitolato e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 5 - Manutenzione straordinaria

La fornitura dei parcometri si intende comprensiva di prima configurazione, sulla base delle specifiche stabilite dal Comune di Alcamo, installazione e messa in funzione.

Il parcometri dovranno essere attivati, configurati e pronti all'uso. Dal momento del collaudo il fornitore dovrà assicurare la manutenzione straordinaria di tutte le apparecchiature e del software di gestione al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi stessi, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- interventi diretti ad eliminare anomalie, malfunzionamenti o guasti dei parcometri o di uno dei suoi componenti; -
- disponibilità di una assistenza tecnica telefonica continua relativamente ai problemi che dovessero insorgere durante il normale funzionamento delle apparecchiature e del sistema di centralizzazione dei dati.

In caso di non funzionamento della singola apparecchiatura, il fornitore dovrà provvedere alla riparazione e ripristino della stessa (anche con la sostituzione di elementi e parti del parcometro) entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione del guasto degli impianti. Tutte le richieste di intervento o assistenza potranno avvenire tramite telefono o P.E.C.

Tutti gli oneri relativi agli interventi ed alle prestazioni di manutenzione, dovranno intendersi compresi nel prezzo offerto.

La garanzia dei parcometri o dei componenti, come prevista per legge, non comprenderà eventuali sostituzioni di elementi o parti dei parcometri danneggiati a seguito atti vandalici o non dovuti a difetti di fabbricazione-

Al fine di poter provvedere nel più breve tempo possibile a risolvere piccoli guasti superabili senza particolari conoscenze tecniche, da parte del personale comunale, il fornitore potrà fornire, senza alcun costo addizionale per il Comune, un kit dei principali pezzi di ricambio.

La fornitura delle parti di ricambio, dei materiali di consumo necessari per il corretto funzionamento e l'adeguamento dei parcometri, dovrà essere garantita per almeno 05 (cinque) anni a far data dal collaudo funzionale.

Articolo 6 - Formazione del Personale del Comune.

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e la gestione del software, oltre l'installazione, è prevista una adeguata formazione da effettuarsi in sede della Stazione appaltante, rivolta al personale del Comune secondo i seguenti argomenti: programmazione del parcometro, gestione del sistema di

centralizzazione dei dati, sostituzione materiale di consumo, gestione ed elaborazione dei report e il prelievo delle monete (scassettamento).

Articolo 7 - Oneri e obblighi diversi-

Il fornitore opererà con proprio personale durante la consegna e la messa in funzione dei parcometri, i quali saranno opportunamente collocati secondo le indicazioni fornite dal R.U.P.

Sono a carico della ditta fornitrice gli oneri per la fornitura in opera secondo le specifiche del presente Capitolato, le spese di imballo, nolo e trasporto, nonché le spese per l'attivazione, il collaudo e quant'altro necessario per dare la fornitura funzionante e utilizzabile.

Restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria le conseguenze dell'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni tecniche.

La Ditta fornitrice si obbliga a sottoscrivere ed osservare il patto d'integrità predisposto dall'Amministrazione con la Deliberazione di G.M. nr.67 del 24.03.2017.

Articolo 8 - Osservanza delle norme in materia di lavoro.

La Ditta è tenuta a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale assunto per le prestazioni oggetto del presente capitolato. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento della forniture e del servizio.

Articolo 9 – Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza.

Le attività oggetto del presente capitolato, si ritengono assenti da "interferenze" (si intendono interferenze contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto non si è inteso necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (DUVRI) e quindi i relativi oneri indiretti risultano pari a zero. La ditta appaltatrice da parte sua dovrà gestire la attività lavorative oggetto del presente capitolato applicando le norme in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro previste dal Decreto Legislativo 81/2008, nonché dal D.lgs. 285/92 e suo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento ai cantieri stradali e sarà pertanto responsabile di tutte le misure di sicurezza previste, concernenti la propria attività lavorativa. Sono a carico della ditta fornitrice tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi comprese le spese per la formazione del personale, e tutte quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI).

Articolo 10 –Collaudo dei beni

Al termine della posa e messa in funzione dei parcometri e del sistema di centralizzazione dei dati, le apparecchiature verranno provate al fine di verificare la conformità ed il buono funzionamento e la piena e

completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e alle caratteristiche tecniche.

Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre 15 giorni dall'installazione dei parcometri, salvi i casi di particolare complessità della fornitura da collaudare. Al termine della suddetta prova verrà formalizzato in forma scritta il collaudo funzionale o l'attestazione di regolare fornitura, intesa ad accertare la corrispondenza della fornitura, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Qualora nell'esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il Committente ordinerà alla Ditta Fornitrice l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà successivamente far ripetere le prove di collaudo in relazione alle necessità emerse. In caso di esito negativo il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti dalla stazione appaltante.

L'esito del collaudo verrà indicato in un apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. La verifica della corretta esecuzione della prestazione è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato del collaudo ritenga necessari. Le eventuali spese saranno a carico della Ditta fornitrice.

Articolo 11 - Garanzia definitiva.-

La ditta è tenuta a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Comune di Alcamo ha, altresì, diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

L'importo della garanzia definitiva, di cui al comma 1, è ridotta del 80% dopo la data del collaudo.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e alla fine del periodo nel quale la Ditta dovrà assicurare la manutenzione straordinaria.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato documentazione attestante l'avvenuta regolare prestazione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. -

Articolo 12 - Termine per la consegna e l'installazione dei beni

Il termine per l'installazione e la messa in funzione dei parcometri e del software di gestione, compresa la Formazione del personale, è fissato ENTRO 45 (quarantacinque) gg. naturali dalla data di sottoscrizione del contratto.

Articolo 13 - Responsabilità

La stazione appaltante ha il compito di curare che la fornitura risulti pienamente rispondenti alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Con queste finalità ha il diritto di controllare le attrezzature ed il loro montaggio in tutte le fasi di fornitura e di messa in opera. Da parte sua, la Ditta deve, mediante un assistente tecnico qualificato ed adeguato personale, procedere alla messa in funzione, alla configurazione e messa in servizio di tutti i parcometri e del software di gestione.

La Ditta è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento della fornitura affidata, fino ad avvenuto collaudo, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo. Indipendentemente da eventuali coperture assicurative, il fornitore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione alle prestazioni cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Articolo 14 - Documentazione tecnica

L'Appaltatore è tenuto a fornire, entro la data di consegna della fornitura, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana sia supporto cartaceo sia su supporto informatico:

- copia del manuale "uso e manutenzione"; -
- copia del manuale delle riparazioni;
- copia del manuale di istruzione per il personale addetto alla manutenzione; -
- omologazione dei parcometri;
- certificazione conformità alle norme vigenti

Art. 15 – Riservatezza.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature elettroniche di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 16 - Penali

Qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi contrattuali ovvero esegua la fornitura in modo non conforme al presente capitolato, l'appaltante, previa contestazione scritta dell'inadempimento a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c., potrà applicare una penale nei seguenti casi: -

- ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di consegna della fornitura e messa in funzione anche di un solo parcometro: sarà applicata una penale dello 0,2% sull'importo di contratto per ogni giorno di ritardo. –

- ritardo nell'esecuzione degli interventi di assistenza tecnica e manutenzione: sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento contrattualmente stabiliti

- collaudo negativo: l'aggiudicataria dovrà corrispondere al committente una penale pari allo 0,01% dell'importo contrattuale, al netto di Iva, per ogni giorno decorrente dalla data del collaudo fino all'avvenuta eliminazione dei difetti contestati.

Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da parte della Ditta, la stessa è tenuta a chiedere una proroga con domanda scritta e prima della scadenza del termine di fornitura/messa in funzione, precisando e documentando i motivi a giustificazione del ritardo. In tal caso il termine di consegna potrà essere prorogato. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del contratto, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, entro il limite dell'1 per mille giornaliero, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.

I ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione. Valutate la natura e la gravità del ritardo, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. -

Articolo 17 - Pagamenti

Il pagamento dell'importo della fornitura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà, con atto di liquidazione, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica intestata al Comune di Alcamo

La fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: CIG, Codice Univoco per la fatturazione elettronica, Impegno contabile, gli estremi identificati del conto corrente bancario di appoggio (Codice IBAN). Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. I pagamenti, relativi alla presente fornitura dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. Si precisa che prima di eseguire il pagamento della fornitura si procederà alla verifica di eventuali debiti o inadempimenti della ditta aggiudicataria verso l'erario tramite Agenzia delle Entrate applicando la procedura prevista dal D.M. Dell'Economia e della Finanze nr. 40 del 18.01.2008 pubblicato G.U. nr.63 del 14.03.08

Applicazione “split payment”- la Ditta fornitrice nella fattura è tenuta ad esporre l’IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. La stazione appaltante, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l’IVA direttamente all’Erario.

Articolo 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Varianti in corso d’opera

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l’entità delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti contrattuali.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi previsti dall’art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali che comportano un aumento o una diminuzione dell’importo del contratto pari o inferiore al 10% si considerano non sostanziali.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente alla Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l’avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione della Amministrazione che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità delle prestazioni richieste, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Nell’ipotesi in cui la modifica o la variante superi il quinto dell’importo del contratto, il responsabile della procedura ne dà comunicazione al fornitore che, nel termine di 10 giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni.

Nei 10 giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, l’Amministrazione dovrà comunicare al fornitore le proprie determinazioni. Qualora il fornitore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile della procedura si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se l’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dal fornitore.

Ove il fornitore non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all’aumento o alla diminuzione.

Il fornitore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

Articolo 19 - Codice di comportamento.

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Deliberazione di G.M. nr.277 del 27.09.2017 è reperibile sul sito www.comune.alcamo.tp.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) frode dell'appaltatore;
- c) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- d) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
- f) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;
- g) cessione anche parziale del contratto;
- h) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi; cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione delle prestazioni contrattuali;
- j) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016). Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del contratto ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 21 - Risoluzione

L'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'affidamento, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla valutazione del preventivo – offerta, (la fornitura non avrebbe dovuto essere affidata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti del Ditta sia intervenuta:

- la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione ipso iure del contratto, ai sensi dell'art, 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- penalità superiori al 10%;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione;
- mancato reintegro della cauzione, se dovuto;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare. In ogni caso è fatto salvo il diritto del committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 22 - Effetti della risoluzione del contratto.

Tranne che nelle ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del contratto ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Articolo 23 - Novazione soggettiva – Recesso.

All'infuori di quanto previsto di cessione del contratto e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del D.Lgs. 50/2016, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito. La stazione appaltante può recedere dal contratto: a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione delle prestazioni, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Articolo 24 - Esecuzione d'ufficio

Fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alle penali ed al recesso, in caso di arbitrario abbandono o sospensione della manutenzione straordinaria o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

Articolo 25 - Cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Ditta fornitrice non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 26 - Forma contrattuale

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi del comma 14 dell'art.-32 Dl.gs.nr.50/2016

Articolo 27 - Spese Contrattuali

Tutte le spese di contratto e sua registrazione sono a carico della ditta affidataria

Articolo 28 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Trapani

Articolo 29 – Rinvio a Norme di Diritto Vigenti

Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa espresso riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e al Codice Civile.

Articolo 30 - Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente affidatario della presente fornitura sono regolati:

- dal D.Lgs. 50/2016 - dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 31 -Trattamento Dati personali

Per l'esecuzione della fornitura descritta nel presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di 9 applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili"
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;
- Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa, di tutte le leggi vigenti in materia di appalti pubblici di forniture

ALLEGATI

- a) Scheda caratteristiche parcometri.

Il R.U.P.

Comm. di P.M. Miciletto Francesco

Il Comandante

Dr. Giuseppe Fazio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
--